



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.29/2011 DEL 31/08/2011**

**"L.R. N.2/2011. APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO  
DELLA REGIONE PUGLIA 2010-2011"**





# REGIONE PUGLIA

Area - Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità  
Servizio - Assistenza Ospedaliera e Specialistica -Uff.4  
A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR

CODICE CIFRA:AOS/SDL/2011/00002

## Disegno di legge regionale

L.R. n. 2/2011- Approvazione Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2011

### Relazione

Lo schema di disegno di legge concernente l'articolo unico che si propone è stato redatto al fine di corrispondere alla richiesta del Tavolo interministeriale istituito per la verifica dell'attuazione dell'Accordo sul Piano di Rientro della Regione come da verbale della riunione di verifica tenutasi il 19 luglio 2011 di attuare gli adempimenti previsti tra le azioni dell'obiettivo B 3.1 del Piano di Rientro ( l.r. n.2/2011)

Tale articolo stabilisce che le Aziende devono, al fine del contenimento della spesa disposto dall'art.2 commi 71-72 della legge finanziaria n. 191/2009, ridefinire le dotazioni organiche sulla base del riordino della rete ospedaliera, della nuova organizzazione del dipartimento di prevenzione e dei Distretti Socio-Sanitari.

Le dotazioni organiche devono, altresì, individuare le strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali nell'ambito del numero complessivo assegnato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1388/2011 e dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005.

Le disposizioni emanate dall'articolo che si propone devono essere recepite anche nei protocolli d'intesa tra Regione -Università.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28

L'ASSESSORE  
( Prof. Tommaso Fiore )



1

**OGGETTO: L.R. n. 2/2011- Approvazione Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2011**

**ART. 1**

1. In applicazione della l.r. 9 febbraio 2011 n.2 - obiettivo B 3.1 le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in connessione con i processi di riorganizzazione ivi compresi quelli relativi alla razionalizzazione della rete ospedaliera di cui al Regolamento Regionale n.18/2010 s.m.i., procedono alla ridefinizione delle dotazioni organiche.
2. La ridefinizione delle dotazioni organiche di cui al comma precedente deve, altresì, prevedere il rientro della spesa complessiva del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione, entro i limiti di cui al combinato disposto dell'art.2 commi 71 e 72 della L. 191/2009 e dell'art.9 della 30 luglio 2010 n. 122 nonché nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2010.
3. I Direttori e/o Commissari Straordinari predispongono le dotazioni organiche di cui ai commi precedenti applicando: a) gli standard organizzativi stabiliti con Regolamento Regionale 13 gennaio 2005 n. 3 attuativo della l.r. 28 maggio 2004 n. 8; b) i parametri standard adottati con provvedimento di Giunta Regionale per l'individuazione delle strutture complesse e semplici, posizioni organizzative e di coordinamento ex art.12, comma 2, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012.
4. A seguito della ridefinizione delle dotazioni organiche, secondo i criteri riportati nei commi precedenti, le Aziende ed Enti del SSR procedono al ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa, fermo restando, comunque il rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 12 bis, del decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e all'art.2 della legge regionale n. 12/2010 devono essere recepite nei protocolli d'intesa Università-Regione. In caso di mancato recepimento, eventuali costi eccedenti i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie richiamate e dalla presente legge non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale bensì per quanto di rispettiva competenza a carico del bilancio della Regione e dell'Università.

